



# Regolamento videosorveglianza

VERSIONE 2.0

## Sommario

Art. 1. - Oggetto del trattamento .....	2
Art. 2. - Campo di applicazione.....	2
Art. 3. - Basi giuridiche del trattamento .....	3
Art. 4. - Finalità del trattamento e Principio di minimizzazione .....	3
CAPO II – INFORMAZIONI TECNICHE .....	3
Art. 5. - Caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza .....	3
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI.....	4
Art. 6. - Soggetti.....	4
Art. 7. - Nomina degli Autorizzati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza .....	4
Art. 8. - Modalità di accesso ai sistemi e gestione delle parole chiave .....	4
Art. 9. - Persone autorizzate ad accedere al sistema di videosorveglianza.....	5
Art. 10. - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità.....	5
CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	5
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI .....	5
Art. 11. - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	5
Art. 12. - Obblighi degli operatori.....	6
Art. 13. - Informazioni rese al momento della raccolta.....	6
Art. 14. - Individuazioni delle zone da videosorvegliare.....	6
Sezione II - DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	7
Art. 15. - Diritti dell’interessato.....	7
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI .....	7
Art. 16. - Sicurezza dei dati .....	8
Art. 17. - Data breach e Risposte .....	8
Art. 18. - Cessazione del trattamento dei dati.....	8
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI .....	8
Art. 19. - Comunicazione .....	8
Art. 20. - Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	9
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	9
Art. 21. - Modifiche regolamentari.....	9
Art. 22. - Entrata in vigore .....	9

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1. - Oggetto del trattamento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nell'area portuale sottoposta alla giurisdizione della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di seguito anche "Organizzazione", che consentono la visione diretta e la conservazione delle immagini riprese dagli impianti stessi.
2. I dati personali rilevati mediante le riprese video possono interessare diversi soggetti nella loro qualità di dipendenti, fornitori e visitatori, nonché chiunque transiti occasionalmente nell'area ripresa. Le registrazioni possono riguardare anche i mezzi di trasporto che transitano nelle aree di interesse degli impianti di videosorveglianza.
3. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i principi di trasparenza e di informazione degli interessati.
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianti di videosorveglianza e di lettura targhe OCR installati ed attivati nelle aree di competenza di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei diritti connessi alla protezione dei dati personali.
5. L'attività di videosorveglianza è svolta conformemente al principio di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità perseguite, tanto nella scelta della dislocazione degli impianti, quanto delle aree di ripresa.
6. I dati personali raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo le previste esigenze di polizia o di giustizia.
7. Il presente regolamento recepisce le definizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
8. Lo stesso si integra nel contesto normativo vigente, definito in particolare dal Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR"; dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come aggiornato dal D.lgs. 101/2018 e dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205; dal Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti; dalle Linee Guida n. 3/2019 dell'EDPB ("European Data Protection Board") sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

### Art. 2. - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza installati presso la sede centrale della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nonché presso gli altri siti portuali.
2. La struttura dell'impianto prevede, altresì, la possibilità di visualizzazione delle immagini presso altri Enti territorialmente competenti nelle aree portuali, quali ad esempio le Capitanerie di Porto.

#### Art. 3. - Basi giuridiche del trattamento

1. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento sono l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e il legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, come la tutela del patrimonio ex art. 6, par. 1, lett. e) e f) del GDPR.

#### Art. 4. - Finalità del trattamento e Principio di minimizzazione

1. La finalità a cui è diretta l'installazione è quella di safety e security nell'area portuale. Nello specifico, le finalità concernenti l'impiego dei suddetti impianti sono:
  - a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti;
  - b) protezione della proprietà, nello specifico la tutela della sicurezza dell'area portuale per salvaguardare il patrimonio presente nell'area portuale sottoposta alla propria giurisdizione portuale;
2. Le suddette finalità includono la tutela della sicurezza dell'area portuale per consentire il controllo delle zone soggette a concreti pericoli ove siano state evidenziate delle criticità o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza, salvo specifiche richieste da parte delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità Giudiziaria; nonché per la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico, volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti; nonché a controllo delle operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale, e le altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività (art. 6, comma 1, lett. a), l. n. 84/1994).

## CAPO II – INFORMAZIONI TECNICHE

#### Art. 5. - Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

1. Gli impianti di videosorveglianza sono suscettibili di future implementazioni e adeguamenti alle varie esigenze tecnologiche e/o normative in divenire.
2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
3. La documentazione concernente le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema e concernente gli strumenti utilizzati per la videosorveglianza è conservata presso la Divisione Security, Safety portuale e servizi all'utenza, tenuta aggiornata dal soggetto Designato in modo da essere disponibile in caso di ispezioni o di controlli da parte delle Autorità competenti.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità previste. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico, in dipendenza delle soluzioni tecniche prescelte.
5. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso i datacenter dove sono posizionati i dispositivi di memorizzazione e immagazzinamento delle riprese, considerate le specifiche esigenze di sicurezza perseguite, connesse alle finalità di salvaguardia del

patrimonio aziendale, oltreché a tutelare le persone e consentire il controllo e la ricostruzione di tutto ciò che accade in caso di richiesta da parte delle Forze dell'Ordine.

6. Le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate garantendo le tempistiche massime di conservazione.

### CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 6. - Soggetti

1. Il Titolare del trattamento dell'attività di videosorveglianza è Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Quest'ultimo svolge l'attività di videosorveglianza in conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente, adottando misure tecniche e organizzative adeguate rispetto ai rischi che potrebbero derivare ai diritti e alle libertà degli interessati.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento il Titolare investe, ex art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies Codice Privacy, il Dirigente quale Referente a svolgere il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza in conformità alla normativa vigente.
3. Il soggetto Referente dal Titolare, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare:
  - a) individua il Designato al trattamento tra gli autorizzati presenti all'interno della Divisione Security – Safety portuale e servizi all'utenza e impartisce loro istruzioni vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse, eventualmente anche distinguendo i soggetti autorizzati a visionare le immagini da coloro che possono estrapolarle nel rispetto dei regolamenti aziendali;
  - b) custodisce le chiavi di accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di memorizzazione, nonché le credenziali di autenticazione ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali. Tali funzioni, anche singolarmente, possono essere delegate ad altro personale dipendente, adeguatamente tracciato.

#### Art. 7. - Nomina degli Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Referente, di cui all'articolo precedente, nomina gli Autorizzati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione e la continuità del servizio di videosorveglianza.
2. Gli Autorizzati sono individuati tra il personale che per esperienza, capacità tecnica ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Preliminarmente all'autorizzazione di accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento mediante l'utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli Autorizzati sono formati e istruiti al corretto uso dei sistemi e delle informazioni, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente Regolamento.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza e indebitamente rilevata costituisce una violazione disciplinare e può integrare la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice penale e dell'art. 167 del Codice Privacy.

#### Art. 8. - Modalità di accesso ai sistemi e gestione delle parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Referente, al Designato, agli amministratori di sistema nominati ed eventualmente agli Autorizzati al trattamento dei dati.

2. Le credenziali di accesso fornite agli Autorizzati sono composte da account e password di lunghezza minima di 8 caratteri con criteri di complessità dati dalla combinazione di lettere maiuscole, minuscole, numeri e/o caratteri speciali. È fatto divieto di divulgare le credenziali di autenticazione.

#### Art. 9. - Persone autorizzate ad accedere al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso ai sistemi di visualizzazione delle riprese della videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Titolare o suo delegato, al personale specificatamente autorizzato dal Titolare o Referente.
2. Possono essere autorizzati, poi, all'accesso diretto alle postazioni di controllo, dietro apposita e motivata richiesta o autorizzazione:
  - a) l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice penale;
  - b) le Forze dell'Ordine e le altre autorità competenti;
  - c) il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, questi ultimi ai fini della suddetta attività, con l'obbligo di evitare assunzioni di dati.
3. Gli Autorizzati del trattamento di cui al presente Regolamento, attenendosi alle istruzioni loro impartite dal Titolare e dal Referente vigilano, altresì, sul loro puntuale rispetto e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### Art. 10. - Responsabili esterni ed eventuale contitolarità

1. Il titolare nomina, a mezzo di un contratto, quali responsabili esterni quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, esterni all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dei quali questa si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano trattamenti di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. Tali responsabili del trattamento dei dati sono preventivamente accreditati e autorizzati a trattare i dati esclusivamente per le finalità descritte nel contratto.
2. Nel caso di sistemi di videosorveglianza integrati con altri soggetti pubblici o privati, dovranno essere individuate le titolarità in relazione ai singoli trattamenti o le contitolarità ove risulti che vi sono più soggetti titolari dello stesso trattamento, stipulando i relativi accordi.

## CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### Art. 11. - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata, sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati sulle basi giuridiche e per le finalità di cui ai precedenti artt. 5 e 6 del presente Regolamento;
  - c) resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di 7 giorni;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate esclusivamente nelle aree di competenza dell'Organizzazione, evitando per quanto possibile la ripresa delle aree pubbliche.

#### Art. 12. - Obblighi degli operatori

1. Le inquadrature devono essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
2. In ossequio al principio di minimizzazione, la registrazione delle immagini potrà essere limitata secondo specifiche fasce orarie.
3. L'utilizzo delle telecamere non è consentito all'interno di proprietà private altrui o comunque di luoghi non aperti al pubblico non di competenza dell'Organizzazione.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
5. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, può comportare sanzioni amministrative, oltreché l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### Art. 13. - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si obbliga ad affiggere, prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza, un'adeguata segnaletica permanente, al fine di informare gli interessati al trattamento, nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la dicitura aggiornata alla normativa vigente, con specificazione del Titolare, della finalità e del riferimento normativo.
2. Anche le informazioni di secondo livello, ulteriori rispetto alla segnaletica, devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile agli interessati e pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione GDPR.

#### Art. 14. - Individuazioni delle zone da videosorvegliare

1. In conformità al principio di pertinenza e non eccedenza, che nel caso della videosorveglianza potrebbe comportare una indebita intromissione nella vita privata delle persone, l'installazione di nuovi impianti o l'estensione degli esistenti deve essere autorizzata dal Titolare del trattamento dei dati personali, eventualmente a seguito di motivata proposta avanzata direttamente dal Referente e/o dal Designato della Divisione Security, Safety portuale e servizi all'Utenza, nelle quali si è ritenuta necessaria l'installazione.
2. La proposta deve riportare chiaramente le finalità di trattamento individuate tra quelle riportate all'art. 4.
3. La proposta, con allegata tutta la documentazione tecnica, tra cui le caratteristiche delle telecamere, deve essere preliminarmente inviata al Responsabile per la protezione dei dati

(DPO) per il parere di conformità e per la redazione o aggiornamento della DPIA. In caso di parere negativo o condizionato, il proponente dovrà provvedere alla implementazione progettuale delle prescrizioni.

4. Su parere favorevole del DPO, il Presidente pro tempore procederà all'autorizzazione del nuovo impianto/ integrazione dell'esistente.

## Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

### Art. 15. - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nominati oltre che sulle finalità, la base giuridica e le altre informazioni previste ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR;
  - b) di ottenere, a cura del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 45 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo, l'accesso ai propri dati, con le dovute precisazioni:
    - i. non è ammesso l'accesso alle immagini se, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, GDPR, il Titolare non è in grado di identificare l'interessato;
    - ii. l'interessato deve specificare nella sua richiesta il periodo di riferimento (ad es. un'ora di riferimento o un luogo) comunque entro le tempistiche previste di conservazione. Se il Titolare non è in grado di soddisfare la richiesta dovrà dare notizia all'interessato della ricerca senza successo.
2. Ai sensi dell'art. 15 paragrafo 4, GDPR, in caso di richiesta ad ottenere una copia del materiale da parte dell'interessato, il Titolare si assicura di adempiere la richiesta di accesso solo laddove sia in grado di garantire il rispetto dei diritti e libertà di altri soggetti che compaiono nella registrazione.
3. Eventuali richieste di accesso alle immagini connesse a tutelare i propri diritti nei confronti di terzi, salvo diversamente valutato, dovranno pervenire dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell'ordine competenti.
4. Ai sensi dell'art. 12 GDPR, in caso di richieste eccessive o manifestamente infondate da parte dell'interessato, il Titolare può alternativamente addebitare un compenso ragionevole oppure rifiutare di processare la richiesta.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse con apposito modulo presente sul sito istituzionale, o con raccomandata o posta elettronica agli indirizzi indicati nell'informativa, ovvero Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN) - e-mail: [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) ([pec](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it))/ [privacy@porto.ancona.it](mailto:privacy@porto.ancona.it); per il Responsabile della protezione dei dati personali ("DPO") i riferimenti aggiornati sono pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione GDPR. L'eventuale istanza verrà valutata ed eventualmente accolta nei termini di legge, avuto riguardo dei limiti previsti dagli articoli 2 *undecies* e 2 *duodecies* del Codice Privacy, così, come novellato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 101/2018, e dell'art. 23 del GDPR. Nel caso di esito negativo alla istanza, l'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 16. - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel datacenter o in appositi server in dipendenza dei vincoli o delle scelte tecniche effettuate; i locali sono comunque ad accesso ristretto e non accessibili al pubblico.
2. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente da parte del personale specificatamente autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dal Referente al trattamento tramite nomina diretta o indiretta.
3. I sistemi di registrazione e conservazione dei dati devono essere configurati in modo da non permettere accessi diretti alle cartelle e ai file.
4. In caso di sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli in disuso devono essere distrutti in modo che non sia possibile recuperare i dati in nessun modo (disk wipe, smagnetizzazione certificata o distruzione fisica).

Art. 17. - Data breach e Risposte

1. Una violazione di sicurezza o *data breach* sulle registrazioni video è un evento che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati avvenuto in modo accidentale o in modo illecito.
2. Ai sensi di quanto stabilito dal GDPR, in caso di data breach è necessario seguire la prevista procedura che prevede tra l'altro, nei casi più gravi, la comunicazione all'Autorità Garante entro 72 ore dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.
3. In tutti i casi è necessario avvertire il Referente e il DPO che provvederà a documentare l'avvenuta violazione nel Registro dei data breach e, se ritenuto necessario, a comunicare l'evento all'Autorità Garante della protezione dei dati personali.

Art. 18. - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali relativi alla videosorveglianza, quanto registrato deve essere:
  - a. distrutto;
  - b. conservato per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato e per il tempo previsto per la conservazione;

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19. - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o da Regolamento o da Atti amministrativi generali. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Referente.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o

da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice Privacy per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

4. Le eventuali richieste formalizzate dalle Autorità precedenti verranno valutate ed elaborate dal Titolare che procederà alla consegna delle registrazioni con modalità idonee a tutelare la protezione dei dati (per esempio supporti di memorizzazione).
5. L'invio delle riprese tramite posta elettronica o tramite sistemi di file hosting non istituzionali è vietato.
6. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati o per la ricerca di persone scomparse.

Art. 20. - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e agli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

## CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21. - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento si considerano automaticamente aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante della protezione dei dati o atti regolamentari della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si intendono immediatamente recepiti nel presente Regolamento.

Art. 22. - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento di adozione all'interno della sezione dedicata all'Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale.